

Copia



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ministero della Salute
DGPROF
0002445-P-20/01/2012



OGGETTO:

Prova finale dei corsi afferenti alle
classi di laurea per le professioni
sanitarie -
D.I. MIUR - MLSPS 19/02/2009.

Università degli Studi di Udine		
UFFICIO PROTOCOLLO		
TIT. V	CL. 8	PAGE.
23 GEN. 2012		
N°	1088	
ASSIS	APP.	SERE-D AM
DEID-FANTI		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Al Magnifici Rettori delle Università degli Studi
ove insistano le facoltà di Medicina e Chirurgia
LORO SEDI

Al Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia di
tutte le Università
LORO SEDI

Al Presidenti delle Federazioni Nazionali dei
Collegi Professionali IPASVI, delle Ostetriche e
dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
LORO SEDI

Al Presidenti delle Associazioni Professionali
delle Professioni Sanitarie di cui al D.M.
19/06/2006
LORO SEDI

Nell'approssimarsi del termine di attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emanato di concerto con il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, datato 19 febbraio 2009 si ritiene opportuno segnalare che entro il corrente anno accademico 2011/2012, le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi devono adeguare i propri regolamenti didattici riferiti alle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del D.M. n.270/2004.

Al fine di evitare il ripetersi di talune criticità che di volta in volta sono state riscontrate nel corso dello svolgimento della prova finale dei corsi afferenti alle classi di laurea per le professioni sanitarie, appare necessario precisare quanto segue. L'articolo 7 del citato D.I. 19/02/2009 disciplina puntualmente lo svolgimento della prova finale dei

corsi afferenti alle classi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, la quale, oltre alla valenza accademica, ha il valore di esame di Stato e, quindi, abilita all'esercizio della professione sanitaria per cui la prova stessa si svolge.

La prova finale dei corsi di laurea per le professioni sanitarie è unica; si compone di due momenti di valutazione diversi, cioè una prova pratica ed una prova che consiste nella redazione della tesi e la conseguente dissertazione.

La prova pratica deve essere strutturata in modo da permettere al candidato di dimostrare di avere acquisito le conoscenze e le abilità pratiche e tecniche inserite nel contesto operativo previsto dal proprio profilo professionale, e l'elaborato di tesi deve essere incentrato sulle peculiarità della professione sanitaria per cui l'esame viene svolto.

Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.

A tal proposito si osserva che le norme vigenti non prevedono che ad una abbreviazione di corso corrisponda una abbreviazione di esame. Dunque, a complemento di percorsi formativi abbreviati per riconoscimento di crediti dovuti a titoli pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.

La commissione per la prova finale è composta secondo il comma 4, dell'art.7 del DI 19/02/2009, da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore dell'Università. La composizione della Commissione non può variare nel corso dei lavori dei due momenti di valutazione, a meno di modifiche del predetto provvedimento rettorale.

Nel computo dei componenti della Commissione devono essere previsti almeno due membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali più rappresentative. L'elenco di dette associazioni è attualmente stabilito dal DM 19/06/2006. Pertanto i rappresentanti nominati in commissione apparterranno esclusivamente a quelle associazioni riportate nel citato DM 19/06/2006 e saranno nominati dal presidente delle stesse.

Per quanto concerne i Ministeri "vigilanti" ovvero il MIUR e il Ministero della salute, possono nominare propri rappresentanti a sovrintendere alla regolarità dei lavori delle prove d'esame. I rappresentanti ministeriali sono da computare in eccedenza al

numero dei componenti di cui ai precedenti punti e, gli stessi, devono firmare i verbali d'esame.

Ai componenti e ai presidenti, nonché ai rappresentanti ministeriali di ogni singola commissione giudicatrice della prova finale dei corsi afferenti alle classi di laurea per le professioni sanitarie, individuata con apposito provvedimento rettorale di cui sopra, è corrisposto il compenso e il rimborso delle spese così come previsto dal DM del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 15 ottobre 1999, e successive modificazioni.

19 GEN. 2012

Il Direttore Generale
delle Professioni Sanitarie
e delle Risorse Umane del SSN



Il Direttore Generale
per l'Università, lo studente
e il diritto allo studio universitario

